GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 3

Provincia il 1 FEB, 2004

Compresa nell'elenco trosmesso di Capigruppo Divenuta esecutiva per decorrenza del termine,

Adunanza 27 gennaio 2004

ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nº 267

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONTANARO - VARIANTE PARZIALE

N. 4 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 34 - 18210/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Montanaro risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 25-12005 del 30/12/1991;
- ha adottato, con D.C.C., il Progetto Definitivo della I[^] Variante Strutturale del P.R.G.C., relativo al Completamento della Variante nord-est all'abitato di Montanaro;
- ha approvato tre Varianti Parziali ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 70 del 28/11/2003, il Progetto Preliminare della quarta Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 11/12/2003 (pervenuto in data 18/12/2003), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Montanaro:

 superficie territoriale: 2.090 ettari, così suddivisi: 1.860 di pianura ed i rimanenti di collina; 2.072 ettari presentano pendenze inferiori ai 5° e 18 pendenze comprese tra i 5° e



- i 20°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 286 ettari appartengono alla Classe I^ e 288 ettari alla Classe II, complessivamente rappresentano circa il 27% del territorio. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 220 ettari, che costituiscono il 10% circa dell'intero territorio comunale;
- popolazione: 5.042 abitanti nel 1971, 5.306 abitanti nel 1981, 5.283 abitanti del 1991 e
 5.273 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante:
- morfologia: il suo territorio è a prevalente carattere pianeggiante;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso-Aosta e dalle SS.PP. n. 82 di Montalenghe, per Chivasso-Foglizzo-Montalenghe-Romano C.se-Ponte Chiusella e n. 86 di Vallo, da Montanaro alla ex S.S. n. 26;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, sub-ambito di Chivasso, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art.
 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dal Torrente Orco, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89. La Provincia ha realizzato uno studio dal titolo "Piano di ricerca per la manutenzione e il ripristino degli alvei dei corsi d'acqua del Bacino del Torrente Orco, nonché in materia di protezione idrogeologica e di difesa del suolo";
- · è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Bealera di Montanaro, Gora di Chivasso, Rio Denoglia e Rio Vallunga;
- la parte ovest del suo territorio, è interessata in modo rilevante dalle fasce A e B relative al Torrente Orco, individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. dei 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 70/2003 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, consistenti nella riperimetrazione di una zona destinata a P.E.C., incorporando un'area a servizi attualmente agricola e nel recepimento del tracciato del Canale Scolmatore Nord;

rilevato che il Comune di Montanaro, con la deliberazione testè citata, propone nello specifico:

- il cambio di destinazione d'uso di un'area da "agricolo" a "servizi" (strade e parcheggi), interni al P.E.C. 5 e l'accorpamento della stessa al suddetto Piano Esecutivo Convenzionato;
- la riperimetrazione e la suddivisione interna dell'area residenziale "P.E.C. 5";
- l'aggiornamento della cartografia del P.R.G.C. vigente, riportando il tracciato del Canale Scolmatore Nord, come modificato a seguito della approvazione del Progetto esecutivo;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

 può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

 svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/01/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto:

visti:

- il 7º comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;

 gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;


 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Montanaro, adottato con deliberazione C.C. n. 70 del 28/11/2003:
 - a) la Variante in esame, composta da "Relazione illustrativa" e da elaborati grafici, non risponde ai requisiti formali e sostanziali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 ad oggetto "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici" e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41". In particolare la scarna "Relazione illustrativa" non riporta alcun dato tecnico, quale ad esempio la superficie dell'area oggetto del mutamento di destinazione d'uso. Si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) con riferimento all'area per servizi, individuata in accorpamento al P.E.C. n. 5 ed oggetto di mutamento di destinazione d'uso, da agricolo a servizi (strade e



parcheggi), senza incremento di cubatura, si rileva altresì che la documentazione allegata non riporta alcuna dimostrazione del rispetto dei requisiti di Variante parziale; si ricorda che le aree con tale destinazione non possono essere incrementate per più di 0,5 metri quadrati per abitante e che i suddetti limiti (inderogabili) si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano regolatore. Occorre quindi che il Comune provveda ad effettuare una verifica in tal senso, tenendo conto anche di eventuali incrementi già concessi con precedenti Varianti parziali;

- c) alla Variante, inoltre, non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa), che dispongono quanto segue:
 - l'art. 14 della L.R. 56/'77, al punto 2 del 1º comma, prevede che tra gli allegati del PRG siano presenti, tra gli altri: "le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio" e "la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza";
 - la Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che "A seconda delle tematiche oggetto della variante (...) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG";
 - la Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che "... le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame". La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77";
- d) si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

 Tale legge (che ha previsto una fase transitoria i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. per consentire ai Comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..." (c.3 art. 5) e che "... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c.4 art. 5):
- e) si rammenta, infine, che l'atto deliberativo consiliare di adozione della Variante non riporta, come previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la dichiarazione di compatibilità della stessa ai piani sovracomunali, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Montanaro, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in possibili profili di illegittimità;

- di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- di trasmettere al Comune di Montanaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso